



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **28/04/2016** - delibera n. **25**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI). MODIFICA.

L'anno (**2016**), il mese di **APRILE**, il giorno **VENTOTTO**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Vice Segretario dott. ANDREA LUCCHI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	A
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	A
FORMICA DOMENICO	P	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
DAVIDE CECCARONI
MARCO CASALI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/7/2014 ha approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)", che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI con effetto dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO ALTRESI' CHE il Regolamento TARI sopra citato è stato già modificato con effetto dal 1° gennaio 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale 19 marzo 2015, n. 22 e con deliberazione del Consiglio Comunale 30 luglio 2015, n. 83;

CONSIDERATO CHE l'articolo 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, recante "Riduzioni della tassa", prevede, al comma 2, l'abbattimento nella misura del 60% qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

PRESO ATTO CHE il rifiuto organico ed indifferenziato è raccolto davanti al fabbricato denunciato ai fini TARI, nelle zone in cui è attivato il servizio "porta a porta";

RITENUTO, pertanto, di escludere l'applicazione dell'abbattimento di cui all'art. 7, comma 2, del vigente regolamento comunale, modificando tale comma con l'integrazione della previsione "*le zone in cui è attivato il servizio "porta a porta"*";

ATTESO CHE, per effetto della modifica sopra citata, la nuova formulazione dell'art. 7, comma 2, è la seguente:

"Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di

fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata e le zone in cui è attivato il servizio “porta a porta”.;

VISTO l’art. 8 del vigente regolamento comunale che disciplina le riduzioni per produzione di rifiuti speciali, prevedendo riduzioni percentuali della superficie tassabile, in presenza di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani e di rifiuti speciali;

VERIFICATO CHE nell’elenco delle attività che possono beneficiare di tale abbattimento, le vetrerie sono indicate sia alla lettera g) che alla lettera h) del citato articolo 8, comma 1;

PRESO ATTO CHE, essendo corretto applicare un abbattimento pari al 20%, è necessario eliminare le attività delle “vetrerie” presenti alla lettera h), lasciando così in tale punto solo le falegnamerie, con un abbattimento del 10%;

VISTO l’art. 11 del vigente regolamento comunale recante “Categorie di Utenza” in cui, al comma 3, vengono riportate le modalità di applicazione della tariffa per le utenze Non Domestiche;

ATTESO CHE il primo capoverso del citato comma 3, dispone:

“3. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.”;

RILEVATO CHE, sulla scorta della predetta previsione, ad ogni attività economica è attribuita una delle tariffe previste nell’articolazione contenuta nel D.P.R. n. 158/99, individuata in relazione alla classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall’ISTAT, facendo riferimento all’attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea documentazione;

PRESO ATTO CHE il secondo capoverso del citato comma 3 prevede: *“Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l’area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall’utenza al gestore.”;*

EVIDENZIATO CHE, la disposizione di cui al 2° capoverso del comma 3, articolo 11, del vigente regolamento comunale della TARI, costituisce una deroga alla precedente previsione dettata dal 1° capoverso del comma 3 in parola, così come già affermato in passato anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RITENUTO opportuno chiarire la modalità di applicazione della tariffa alle utenze non domestiche, riformulando l’articolo 11, comma 3, 1° e 2° capoverso come segue:

“3. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, facendo riferimento all’attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea documentazione.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse, purché effettuate in unità immobiliari separatamente accatastate e/o in aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie deve risultare dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l’area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita all’ufficio competente.”;

VISTO l'art. 18 del vigente regolamento TARI, avente ad oggetto "Attività di controllo, accertamento e sanzioni" dove, al comma 8, viene prevista la possibilità per il Comune, di notificare al contribuente un sollecito di pagamento, per sanare le posizioni di omesso o parziale versamento;

PRESO ATTO CHE la TARI costituisce un'entrata di natura tributaria, in relazione alla quale vige il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria e, pertanto, le imposte e tasse devono essere tassativamente versate entro termini fissati dalle norme o dai regolamenti di riferimento;

PRESO ATTO, altresì, che il rapporto tra ente impositore e contribuente deve comunque essere improntato a principi di trasparenza ed imparzialità, nonché secondo un approccio di tax compliance, adottato anche dagli uffici finanziari erariali;

CONSIDERATO CHE, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Cesena ha introdotto il regolamento per l'applicazione del "ravvedimento lungo", in conformità alle nuove disposizioni recate dal D. Lgs n. 158/2015, avente ad oggetto "Riforma dei reati tributari";

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il regolamento comunale della TARI, sostituendo il comma 8 con la seguente previsione:

"8. In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dalle disposizioni di legge e dall'apposito regolamento comunale, sempreché la violazione non sia stata già constatata, mediante notifica di accertamento nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati. La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.";

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Cesena ha acquisito la gestione diretta della TARI, assumendo in proprio il servizio di sportello al cittadino, nonché il servizio di bollettazione e riscossione del tributo sui rifiuti;

EVIDENZIATO CHE per lo svolgimento del servizio suddetto gli uffici dovranno procedere al popolamento delle banche dati e all'allineamento, bonifica ed integrazione dei dati acquisiti dal precedente gestore;

VERIFICATO CHE i tempi necessari per lo svolgimento della predetta attività non consentono di potere procedere all'emissione della prima bolletta TARI nel rispetto delle scadenze indicate all'articolo 14, del vigente regolamento, che fissa in numero di 3 (tre), le rate da rispettare, con le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'acconto relativo al periodo gennaio - aprile
- 31 luglio: è liquidato l'acconto relativo al periodo maggio – agosto e l'eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente
- 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre – dicembre;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra e per il solo anno 2016 di unificare la rata di aprile con quella di luglio, ponendo in scadenza il relativo pagamento al 31 luglio 2016, calcolando il tributo del periodo gennaio - agosto 2016 senza conguaglio, mentre rimarrà invariata la scadenza della rata del 30 novembre relativa al tributo del periodo settembre - dicembre 2016, che invece includerà il conguaglio dell'anno precedente;

CONSIDERATO CHE il comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2016-2018 relativamente alle entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare il 19.4.2016, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, di cui copia in atti, avvenuta congiuntamente al punto 15) del presente o.d.g.;

Entra la cons. Santero; la cons. Guiduzzi dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione, come da copia del verbale di trascrizione surrichiamato, e pertanto escono i consiglieri Guiduzzi, Iacovella e Rosso, per cui risultano 20 presenti;

La votazione registra il seguente esito:
consiglieri presenti: 20 votanti: 20

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)":
 - all'Articolo 7 "Riduzioni della tassa", al comma 2, viene aggiunta la seguente dicitura:
"e le zone in cui è attivato il servizio "porta a porta";"
 - all'Art. 8, vengono eliminate le attività delle "vetrerie" presenti alla lettera h), lasciando così in tale punto solo le falegnamerie con un abbattimento del 10%;
 - all'Art. 11, comma 3, primo e secondo capoverso, vengono riformulati come segue:
"3. Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, facendo riferimento all'attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea documentazione."

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse, ossia riferibili a codici ATECO distinti, purché effettuate in unità immobiliari separatamente accatastate e/o in aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie deve risultare dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita all'ufficio competente.”;

- all'Art. 18, il comma 8 viene sostituito come segue:
“8. In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dalle disposizioni di legge e dall'apposito regolamento comunale, sempreché la violazione non sia stata già constatata, mediante notifica di accertamento nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati. La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.”.

Le modifiche di cui sopra sono evidenziate nell'allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI SABILIRE CHE**, per le medesime motivazioni di cui in premessa, per il solo anno 2016 la rata di aprile verrà unita a quella di luglio, con pagamento in scadenza il 31 luglio 2016 (tributo del periodo gennaio - agosto 2016), tale rata sarà calcolata senza l'eventuale conguaglio per l'anno precedente, mentre rimarrà invariata la scadenza della rata del 30 novembre 2016 (tributo del periodo settembre - dicembre 2016) che invece includerà l'eventuale conguaglio dell'anno precedente;
3. **DI DARE ATTO CHE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, le modifiche al Regolamento TARI di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
4. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

SIMONE ZIGNANI

ANDREA LUCCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 4 MAGGIO 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 4/5/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 15 maggio 2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 4/5/2016

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi

In barrato ci sono le parti del testo eliminate.

In grassetto corsivo sono riportate le parti del testo nuove.

ARTICOLO 7

RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata *e le zone in cui è attivato il servizio "porta a porta"*.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al 30% ;

- c) per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
 - d) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 30%;
 - e) *per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione pari ai due terzi della tassa.*
5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.
-

ARTICOLO 8

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, lettera a), punto 5, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'intera superficie su cui l'attività viene svolta è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 20%
 - c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 25%
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%
 - e) laboratori di analisi: 10%

- f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%
- g) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%
- h) falegnamerie e ~~vetrerie~~: 10%
- i) carrozzerie, demolitori, rottamai: 25%
- j) cantieri navali: 15%
- k) marmisti: 15%
- l) verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%
- m) metalmeccaniche: 25%
- n) lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 25%

Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO riportati in fondo al presente Regolamento.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, producendo contestualmente contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 11

CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tassa.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

Sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, gli studenti ed i lavoratori assenti per un periodo complessivo non inferiore a 183 (centoottantatre) giorni consecutivi per anno solare, che dimostrino di essere assoggettati a TARI in altro Comune;

- b) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 45 mq.	1
Da 46 a 60 mq.	2
Da 61 a 75 mq.	3
Da 76 a 90 mq.	4
Da 91 a 105 mq.	5
Da 106 mq. in poi	6

Le utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

3. ~~Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.~~

~~Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse in locali e/o aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie si evince dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita dall'utenza al gestore.~~

3. *Per le utenze non domestiche la tariffa applicabile è unica ed individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, facendo*

riferimento all'attività svolta in via prevalente, fatta salva la reale attività svolta, certificata da idonea documentazione.

Nel caso di utenze non domestiche, che svolgono attività diverse, ossia riferibili a codici ATECO distinti, purché effettuate in unità immobiliari separatamente accatastate e/o in aree distinte, si possono applicare i parametri specifici previsti per le singole attività. La specifica destinazione della superficie deve risultare dalla planimetria catastale ovvero dalla documentazione depositata presso gli uffici comunali e l'area adibita ad usi diversi deve essere superiore al 30% della superficie totale e comunque non inferiore a mq. 10. La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere fornita all'ufficio competente.

Alle aree esterne si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza; sono distinte sub-aree per le quali l'utente possa comprovare l'utilizzo per il solo deposito purché la relativa superficie sia superiore al 30% della superficie esterna totale e comunque non inferiore a mq. 10.

ARTICOLO 18

ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dal Comune o dal concessionario, per la gestione della tassa.
8. ~~In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.~~

8. ***In caso di omesso/parziale versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dalle disposizioni di legge e dall'apposito regolamento comunale, sempreché la violazione non sia stata già constatata, mediante notifica di accertamento nei confronti dell'autore o dei soggetti solidalmente obbligati. La sanzione per omesso o insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.***
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 euro.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori. La misura degli interessi è stabilita con apposta deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.